

Siccardi Dr. Alberto

Laureato in Farmacia  
Master Direzione Aziendale

Strada della Castellanza  
CH – 6968 Sonvico  
Tel. Priv. 091 943 52 54  
Tel. Uff. 091 696 60 60

Lodevole  
Commissione speciale scolastica  
a.c.a. del suo Pres., Giorgio Fonio  
Servizi del Gran Consiglio  
Residenza governativa  
6501 Bellinzona

Sonvico, 18 aprile 2017

**Oggetto: Iniziativa popolare legislativa generica “Educhiamo i giovani alla cittadinanza (diritti e doveri)”**

Egregio on. Fonio,

gentili Signore ed egregi Signori on. Membri della Commissione speciale scolastica,

anche a nome del Comitato dell’iniziativa popolare legislativa generica “Educhiamo i giovani alla cittadinanza (diritti e doveri)” rispondo con la presente al Vostro cortese scritto 6 marzo u.s. con il quale ci avete sottoposto un nuovo testo elaborato dalla Vostra lod. Commissione dopo l’incontro del 19 dicembre e dopo il Vostro primo scritto 16 gennaio 2017, invitandoci ad esprimerci sulla conformità di quest’ultima nuova proposta con l’iniziativa popolare, rispettivamente chiedendoci di *“confermare formalmente che, qualora detta proposta fosse ancorata nel testo della Legge della scuola, non verrebbe inoltrato alcun ricorso contro la decisione e non verrebbe sollecitato il voto popolare sull’iniziativa.”*.

Occorre premettere che questo Vostro ultimo scritto differisce in taluni punti (sia riguardanti aspetti procedurali, sia riguardanti aspetti di merito, sia per i termini di quanto ci viene richiesto), non solo rispetto a quanto da Voi prospettato nel primo scritto 6 giugno 2016 (sul quale abbiamo preso posizione con la nostra lettera 13 settembre 2016), ma anche a quanto da Voi comunicatoci in data 16 gennaio 2017.

Per poter correttamente inquadrare la problematica, è d’uopo innanzi tutto evidenziare come non sussistano esclusivamente questioni di merito (ossia questioni attinenti al testo di proposta di modifica di legge elaborato sulla base dell’iniziativa generica), ma anche problematiche procedurali, che devono essere preliminarmente chiarite poiché decisive per le valutazioni di merito.

Siccardi Dr. Alberto

Laureato In Farmacia  
Master Direzione Aziendale

Strada della Castellanza  
CH – 6968 Sonvico  
Tel. Priv. 091 943 52 54  
Tel. Uff. 091 696 60 60

## **1. RILIEVI PRELIMINARI**

Non pone ovviamente conto di qui ripercorrere l'iter che ha condotto alla presentazione della nostra iniziativa popolare generica ed alle ragioni che hanno imposto tale passo. Le stesse sono per altro da tempo note e risultano sufficientemente dagli atti. Per quanto riguarda gli ultimi passi di una procedura oramai (purtroppo) molto lunga, queste sono state succintamente richiamate nella nostra lettera 13 settembre 2016 alla quale per brevità si rinvia.

Come testé accennato, con il Vostro scritto affrontate due differenti tipi di problematiche, che vengono strettamente connesse con le richieste formulate al nostro indirizzo.

La prima problematica riguarda questioni per così dire procedurali da riferire alle richieste di formale conferma da Voi formulate e segnatamente: di non presentare ricorso e di non sollecitare il voto popolare (rispettivamente di ritirare l'iniziativa). Soprattutto quella relativa alla possibilità di prescindere da un voto popolare è una questione pregiudiziale fondamentale per le valutazioni di merito sul tenore del testo da Voi elaborato: testo che in sostanza configura *“un accordo che prevede l'insegnamento della civica come materia”* ma solo nella scuola media e non negli altri ordini di scuola. La proposta di accordo (e quindi di compromesso) formulata nella Vostra lettera presuppone che sia possibile rinunciare al voto: questione da noi preliminarmente sollevata in occasione dell'incontro del 19 dicembre u.s. e che affronteremo dettagliatamente qui di seguito **al punto 2**, nell'intento di trovare una soluzione corretta e conforme alla Costituzione cantonale e alla Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP).

Chiarito il contesto procedurale che dovrà essere seguito, ci esprimeremo sulla problematica di merito riguardante la conformità del progetto di modifica legislativa con l'iniziativa popolare generica sottoscritta da oltre diecimila cittadini. Su tale questione ci chineremo qui di seguito **al punto 3**, sempre con spirito costruttivo e alla ricerca di una soluzione corretta e praticabile.

## **2. IL VOTO È IMPOSTO DALLA COSTITUZIONE E DALLA LEDP**

### **2.1 Rilievi preliminari**

#### **2.1.1 Le domande da noi poste il 19 dicembre 2016 sui punti III e IV del Vostro scritto 6 giugno 2016**

In occasione dell'incontro del 19 dicembre u.s., il signor Giorgio Ghiringhelli aveva chiesto lumi su quella che riteneva essere una contraddizione sul proseguo della procedura contenuta nel Vostro testo sottopostoci con scritto 6 giugno 2016. In effetti egli aveva evidenziato come al punto III di quello scritto si leggesse che *“Il disegno di legge di cui al punto I. è posto in votazione popolare con la raccomandazione, da parte del Gran Consiglio, di approvarlo.”* mentre al punto IV, il progetto di atto legislativo prevedesse che *“Il disegno di legge di cui al punto I., se accolto in votazione popolare o, in caso di ritiro dell'iniziativa, trascorsi i termini per l'esercizio di referendum, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra*

Siccardi Dr. Alberto

Laureato in Farmacia  
Master Direzione Aziendale

Strada della Castellanza  
CH – 6968 Sonvico  
Tel. Priv. 091 943 52 54  
Tel. Uff. 091 696 60 60

*immediatamente in vigore.*”. In sostanza la questione sollevata da Giorgio Ghiringhelli era quella di sapere se la procedura di iniziativa popolare generica implicasse forzatamente il voto popolare oppure no.

Dopo una breve pausa per chiarire la questione, l'avv. Veronelli ci aveva comunicato che il testo contenuto nella lettera 6 giugno 2016 era corretto e l'attenzione dei presenti si è quindi concentrata sul merito della questione, giungendo alle conclusioni note.

### **2.1.2 Le modifiche (non segnalate) da Voi apportate ai punti III e IV degli scritti 16 gennaio 2017 e 6 marzo 2017**

Contrariamente a quanto ci era stato comunicato in occasione dell'incontro del 19 dicembre 2016 sul fatto che il testo proposto con scritto 6 giugno 2016 era corretto, abbiamo constatato che il tenore del punto III dello scritto 6 marzo 2017 è stato modificato rispetto allo stesso punto della lettera 6 giugno 2016. Segnatamente è stata aggiunta ad inizio frase la riserva “*Salvo ritiro dell'iniziativa*”, seguita dall'identica frase già contenuta nel precedente progetto, secondo cui “*il disegno di legge di cui al punto I. è posto in votazione popolare con la raccomandazione, da parte del Gran Consiglio, di approvarlo.*”.

Tale modifica può oggettivamente essere intesa in due modi. O nel senso che, in caso di ritiro dell'iniziativa l'intera procedura diviene priva di oggetto e non vi è alcuna modifica legislativa. Oppure nel senso che se l'iniziativa viene ritirata non vi è votazione popolare e la modifica legislativa entra in vigore tale e quale.

In ragione dei contenuti del punto IV dello stesso scritto, riteniamo che da Voi intesa sia quest'ultima ipotesi. In effetti si può in buona fede ritenere che questa riserva sia stata aggiunta proprio nell'intento allo scopo di eliminare le contraddizioni fra il punto III e il punto IV, evidenziate dal signor Ghiringhelli il 19 dicembre 2016.

In effetti al punto IV che ci sottoponete ora si evidenzia come il disegno di legge entri in vigore “*se accolto in votazione popolare o, in caso di ritiro dell'iniziativa, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum*”. Solo in questo modo può essere compresa la richiesta da Voi formulataci al termine degli scritti di “*confermare formalmente che, qualora questa proposta fosse ancorata nella Legge della scuola, [...] l'iniziativa verrebbe ritirata.*” (versione contenuta nella Vostra lettera 16 gennaio 2017), rispettivamente di “*confermare formalmente che, qualora questa proposta fosse ancorata nella Legge della scuola, [...] non verrebbe sollecitato il voto popolare*” (versione contenuta nella Vostra lettera 6 marzo 2017).

## 2.2 Le norme costituzionali e legali

### 2.2.1 L'esigenza di chiarezza e di rispetto delle normative cogenti

Tutte queste modifiche e la mancanza di una chiara risposta ai fondati quesiti posti dal signor Ghiringhelli in occasione dell'incontro del 19 dicembre 2016, ci hanno indotto ad analizzare le disposizioni procedurali vigenti in materia.

L'analisi di quanto sancito dalle specifiche norme di rango costituzionale e di legge in senso formale (LEDP) si impone già perché la soluzione di compromesso (o accordo che dir si voglia) da Voi proposta presuppone che effettivamente sussista la possibilità di prescindere dal voto e di porre in vigore un testo di legge riconosciuto conforme senza sottoporlo al voto popolare. In altre parole occorre sapere con certezza se in base al diritto vigente una votazione deve comunque avere luogo oppure, se, come proposto nel Vostro scritto, sia possibile prescindervi. E questo non solo perché – ovviamente – le disposizioni legali cogenti devono essere rispettate, ma anche perché la proposta di “accordo” da Voi formulata non può essere valutata senza avere certezza sui passi procedurali successivi.

### 2.2.2 L'obbligo del voto nelle norme vigenti

Per ovvie ragioni non pone conto di valutare approfonditamente le complesse tematiche giuridiche riguardanti le procedure in caso di iniziativa popolare. Nondimeno vi sono chiari elementi che indicano come il diritto cantonale ticinese imponga il voto in un caso, come quello in esame, di iniziativa popolare legislativa in forma generica.

Si tratta di elementi derivanti sia dal tenore stesso delle disposizioni vigenti, sia dai materiali legislativi, sia dalla dottrina esistente al riguardo: elementi che vengono qui di seguito succintamente evidenziati senza pretesa di esaustività.

- La procedura in materia di iniziativa popolare legislativa è disciplinata in modo specifico all'art. 135 LEDP, il quale al cpv. 3 stabilisce che *“Qualunque sia la forma della domanda di iniziativa, il Gran Consiglio può raccomandarne al popolo l'accettazione o la reiezione oppure proporgli di adottare un suo controprogetto sulla stessa materia.”* Un'interpretazione letterale della LEDP non sembra consentire di prescindere da un voto popolare, ma al contrario sembra prevederlo forzatamente, già perché il compito del Gran Consiglio consiste esplicitamente (e unicamente) nel raccomandare al popolo.
- Tale valutazione pare essere confermata dal tenore del cpv. 6 dello stesso articolo 135 LEDP secondo cui *“Le decisioni del Gran Consiglio sono pubblicate nel Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato, entro otto giorni, con l'indicazione della data della votazione.”* Il fatto che la legge imponga la fissazione della data della votazione, senza riserva alcuna già al momento della pubblicazione induce a ritenere che il voto sia obbligatorio.

- Anche una lettura delle disposizioni della Costituzione cantonale conferma tale interpretazione. Per quanto attiene ai materiali legislativi si osserva che alle pagine 54-55 del Messaggio n. 4341 del 20 dicembre 1994 sulla Revisione totale della Costituzione si legge: *“Il Parlamento può manifestare il suo pensiero con una raccomandazione di voto oppure con un controprogetto”*.
- Identica è l'interpretazione data da Giuseppe Lepori nel suo trattato su diritto costituzionale, allorché a p. 510-511, riferendosi al parlamento, scrive: *“In ogni caso può raccomandare al popolo l'accettazione o la reiezione dell'iniziativa oppure proporgli di adottare un suo controprogetto sulla stessa materia”*.
- L'impostazione secondo cui in caso di iniziativa popolare una votazione sia indispensabile trova conferma anche in dottrina. Grisel in effetti indica il diritto ticinese come un esempio di ordinamento che, diversamente da quanto stabilito in altri Cantoni, non consente margini di manovra:

*“593. En règle générale, le Grand Conseil décide librement s'il approuve ou non l'initiative. Quand il y souscrit, il réalise le vœu exprimé, en élaborant les dispositions qu'il implique. Celles-ci sont ensuite exposées à une votation populaire, qui est obligatoire ou facultative, selon la nature des articles en cause : s'ils sont de rang constitutionnel, le scrutin est toujours automatique, à cause de l'article 51 Cst. ; lorsqu'ils occupent un degré inférieur, le droit cantonal peut prévoir que la consultation a lieu seulement si elle est réclamée par un certain nombre de citoyens. Quoi qu'il en soit, le vote ne porte pas ici sur le texte de l'initiative, mais bien plutôt sur le projet arrêté par le Grand Conseil, conformément aux désirs des initiateurs. 594. Exceptionnellement, le Parlement est privé de son pouvoir d'apprécier. Au Tessin, il a l'obligation de préparer un projet qui réponde aux intentions des initiateurs, puis de le soumettre à la sanction populaire; mais il a le loisir de lui opposer un contre-projet.”* (la sottolineatura è nostra).

(Grisel, Initiative et referendum populaires, Traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, Berna, 2004, p. 233, note marginali 593 e 594).

In aggiunta a quanto precede, due ulteriori rilievi a conferma dell'obbligo di voto in caso di iniziativa popolare generica si impongono.

- Innanzi tutto occorre evidenziare che né la LEDP, né il testo da Voi elaborato prevedono che contro il disegno di legge sottopostoci, dopo essere stato approvato dal Parlamento, possa essere promosso referendum facoltativo. In effetti il sopraccitato punto III prevede, come sancito dalla LEDP, che il disegno sia posto in votazione, non che contro di esso possa essere indetto un referendum. Ne consegue che, senza una votazione e con il ritiro dell'iniziativa da Voi richiesto, si avrebbe la palesemente insostenibile situazione di una modifica legislativa varata senza alcuna possibilità, neppure potenziale, di coinvolgimento popolare. Basti considerare che, al contrario della normale procedura di promulgazione della legge, non si

saprebbe da quando decorrono i termini per il lancio del referendum, già perché nel disegno si dichiara espressamente che *“il disegno di legge di cui al punto I. è posto in votazione popolare”* e che quindi qualsiasi cittadino in buona fede non può pensare di dover raccogliere le firme per un referendum.

- Inoltre non si vede ragione oggettiva per cui un disegno di legge condiviso dagli iniziativaisti (e la cui conformità con il testo dell’iniziativa non sia stata da loro contestata), dopo essere stato approvato dal Parlamento possa entrare in vigore in caso di ritiro dell’iniziativa e non lo possa in caso contrario. Ciò sarebbe paradossale già perché, come noto, solo il disegno di legge può essere posto in votazione e quindi il mancato ritiro dell’iniziativa avrebbe la sola conseguenza di provocare la votazione e quindi di rendere possibile la reiezione dell’iniziativa medesima, che invece in caso di “ritiro” entrerebbe di certo in vigore.

In altre parole il mancato ritiro dell’iniziativa da parte del primo firmatario avrebbe l’effetto di un referendum obbligatorio contro il disegno di legge che la concretizza, nel senso che non ritirandola il primo firmatario provocherebbe il voto contro la sua stessa iniziativa. Ciò che – palesemente – è contro ogni logica.

### **2.3 La LEDP non consente facoltà di scelta**

Riservate ulteriori verifiche, già alla luce dei rilievi testé esposti risulta chiaro che la Costituzione cantonale e la LEDP impongono di presentare al popolo in votazione il testo elaborato dal parlamento conformemente ai contenuti dell’iniziativa legislativa generica presentata. Non si tratta quindi in alcun modo di chiedersi se gli iniziativaisti sollecitino o meno il voto popolare sull’iniziativa. Tale voto è inderogabilmente previsto dalla Costituzione e dalla Legge sull’esercizio dei diritti politici.

A tale riguardo gli iniziativaisti (e neppure il Parlamento) non hanno alcun margine di apprezzamento. Come chiaramente evidenziato da Grisel, in questi casi il Gran Consiglio ha solo la facoltà di proporre al popolo l’accettazione o la reiezione del testo da lui elaborato conformemente all’iniziativa, pur con la facoltà di affiancargli in siffatta votazione un controprogetto.

## **3. RILIEVI SUL PROGETTO DI ART. 23a DI CUI ALLO SCRITTO 6 MARZO 2017**

### **3.1 L’incontro del 19 dicembre 2016**

Pur senza per brevità ritornare su quanto discusso in occasione dell’incontro del 19 dicembre 2016, è bene precisare sinteticamente quanto segue.

- Come noto l’iniziativa popolare generica chiede, fra altro, l’introduzione di una nuova materia di insegnamento denominata “Educazione civica, alla Cittadinanza e alla Democrazia Diretta” nelle scuole medie, medie superiori e professionali. I dubbi sollevati contro l’

iniziativa in quell'occasione vertevano in particolare sul fatto che potessero sussistere non meglio definiti ostacoli di diritto federale all'introduzione di una specifica materia.

- Preso atto che, almeno per la scuola media, non vi fossero in realtà ostacoli legali (né riferiti al diritto superiore, né di altra natura), l'accordo prospettato al termine dell'incontro prevedeva, almeno per la scuola media, l'introduzione della civica quale materia di insegnamento obbligatoria e a sé stante, con fra altro almeno due ore mensili.
- Per contro in relazione agli ordini di scuola superiori alle scuole medie (scuole medie superiori e scuole professionali), a titolo di possibile soluzione di compromesso, si prospettava di mantenere un obbligo di insegnamento nell'ambito di materie già esistenti (in genere la storia), senza istituire una materia a sé stante.
- Tale proposta è stata formulata dalla Commissione e indi confermata con lettera 6 marzo 2017, allo scopo dichiarato di evitare il voto popolare, ma senza che le competenti autorità abbiano mai indicato concretamente quali siano gli ostacoli di diritto federale che osterebbero alla scelta politica di introdurre l'insegnamento della civica quale materia a sé stante anche in tali ordini di scuola, o perlomeno in parte di essi.

### **3.2 La proposta elaborata: un compromesso e non un testo conforme**

Come rilevato la proposta sottoposta intende giungere ad un accordo basato su di un compromesso. Essa non costituisce un testo conforme con le volontà espresse dall'iniziativa generica, ritenuto che eventuali limitazioni a tale volontà sarebbero consentite solo per effettive e dimostrate collisioni con il diritto superiore.

Per contro, come detto, le competenti autorità non hanno mai dimostrato (e invero non hanno neppure analizzato) per quale altro grado di scuola (e se del caso per quali classi all'interno del grado di scuola) sussistano eventuali ostacoli di diritto superiore all'introduzione di una materia a sé stante. Già per questo motivo, inerente alla stessa natura della soluzione prospettata, il testo non è conforme con l'iniziativa, ma costituisce, appunto, una soluzione di compromesso politico.

D'altra parte la premessa su cui poggiava l'ipotesi stessa di pervenire ad un compromesso è venuta meno, dato che – per le ragioni esposte al punto 2 – il testo conforme deve essere per forza sottoposto al voto popolare, poiché così impone la LEDP. Sempre in base alle disposizioni cogenti della LEDP e come confermato fra altro da Grisel nella monografia citata in precedenza, dopo aver elaborato il testo conforme (ossia un testo che esprime i criteri dell'iniziativa ad eccezione solo dei punti che sia dimostrato sono incompatibili con il diritto superiore o impossibili), resta facoltà del Gran Consiglio affiancare a tale testo conforme un controprogetto, sottoponendo entrambi i testi al voto popolare.

### 3.3 Rilievi sull'art. 23a cpv. 2 sottopostaci

Ciò premesso, con spirito costruttivo formuliamo i seguenti puntuali rilievi sul testo sottopostoci.

- Innanzi tutto abbiamo preso atto con piacere che sono state abbandonate le censure sollevate in occasione del sopraccitato incontro riguardanti le da taluni asserite problematiche attinenti all'abilitazione dei docenti chiamati ad insegnare la civica quale materia a sé stante.
- Pure con piacere abbiamo preso atto che è oramai unanimemente riconosciuto che per l'introduzione della materia a sé stante nella scuola media non vi sono ostacoli di diritto superiore o di altra natura.
- Limitazioni al principio dell'introduzione di una materia a sé stante per specifici e determinati ordini di scuola sono certamente possibili. Esse presuppongono però forzatamente che sussista effettivamente ed in modo dimostrato un imprescindibile ostacolo di diritto superiore. In altre parole per poter inserire tali limiti in un testo ritenuto conforme occorre che sia stato analizzato e indi dimostrato per quale altro grado di scuola (e se del caso per quali classi all'interno del grado di scuola) sussistono reali ostacoli di diritto superiore all'introduzione di una materia a sé stante. Ciò che – come detto – non è ancora avvenuto.

Per quanto attiene alla formulazione del testo, senza ovviamente con questo ingerire nelle competenze del legislativo, per evitare malintesi e meglio esprimere l'effettivo significato di quanto discusso e dando seguito ad un esplicito invito formulatoci in occasione dell'incontro del 19 dicembre 2016, segnaliamo come a nostro parere siano necessarie alcune modifiche redazionali al capoverso 2 che qui di seguito riportiamo a titolo esemplificativo.

*<sup>2</sup> L'insegnamento della civica è obbligatorio e dispone di una dotazione oraria pari ad almeno due ore mensili. Nella scuola media e nelle scuole medie superiori (liceo e scuola di commercio) esso avviene con cadenza regolare nell'ambito di una materia a sé stante con l'attribuzione di una nota distinta. In tutti gli altri casi esso avviene nel quadro delle discipline previste dai rispettivi piani di studio.*

Nel contesto dei rilievi giuridici sopradescritti e di quelli che verranno esposti qui di seguito al punto 3.4, tali modifiche redazionali rimangono nel solco di quanto discusso e prospettato in occasione dell'incontro del 19 dicembre 2016, chiarendo però la sostanza delle cose, con formulazioni possibilmente chiare e non contraddittorie.

### 3.4. Puntuali rilievi esemplificativi sul fatto che la materia può essere introdotta anche in altri ordini di scuola oltre alle medie

Occorre innanzi tutto premettere che l'esistenza di eventuali ostacoli di diritto superiore cogente all'insegnamento della civica quale materia a sé stante deve essere dimostrata dalle autorità competenti e che non è certamente compito degli iniziativaisti addurre la prova negativa dell'assenza di detti ostacoli.



Siccardi Dr. Alberto

Laureato in Farmacia  
Master Direzione Aziendale

Strada della Castelianza  
CH – 6968 Sonvico  
Tel. Priv. 091 943 52 54  
Tel. Uff. 091 696 60 60

A titolo esemplificativo e abbondanziale, si può comunque rilevare che, sia in taluni ordini di scuola medio superiori ticinesi, sia in altri Cantoni, esistono casi di materie non previste dal diritto federale e introdotte in aggiunta a queste ultime, rispettivamente che esistono casi di materie in cui il Cantone ha autonomamente deciso di aumentare il numero delle ore rispetto a quanto previsto dal diritto federale.

Come già è stato il caso per il riconoscimento (riferito anche all'esempio dell' educazione alimentare) della possibilità di introdurre l'insegnamento della civica quale materia a sé stante nelle scuole medie evidenziato nei nostri precedenti scritti e oggi unanimemente riconosciuto, questi esempi attestano che il diritto superiore non vieta ai Cantoni di introdurre nuove materie. La scelta è politica e le autorità politiche non possono e non devono paventare inconsistenti argomenti giuridici per evitare di porre in votazione popolare un'iniziativa. Ciò valeva per la ricevibilità dell'iniziativa e ciò vale anche per la conformità del testo elaborato sulla base dell'iniziativa legislativa generica.

Sebbene la questione dei costi e del carico orario attenga unicamente alla sfera dell'opportunità e non costituisca un limite legale per la conformità del progetto elaborato con diritto superiore, di transenna è d'uopo rilevare sin d'ora che, anche da questo profilo, non dovrebbero sussistere problemi all'introduzione della materia anche nelle scuole medie superiori (liceo e scuola di commercio). Basti rilevare che, anche per le scuole medie superiori già oggi la legge prevede l'obbligo dell'insegnamento (senza però prevedere una materia specifica e a sé stante). Analogamente a quanto già unanimemente riconosciuto per la scuola media, non si vedono impedimenti a che il tempo e le risorse per l'insegnamento nel contesto di una materia a sé stante vengano reperiti, anche per le scuole medie superiori, laddove già oggi l'insegnamento della civica viene impartito.

#### **3.4.1 Esempi per le scuole medie superiori ticinesi** *κ*

A dimostrazione del fatto che il diritto superiore non vieta a priori ai Cantoni l'introduzione di una materia a sé stante non prevista dai piani minimi di studio sanciti dal diritto federale, con riferimento al Cantone Ticino basta segnalare l'esempio della storia dell'arte. Come risulta dal Regolamento delle scuole medie superiori, l'insegnamento della storia dell'arte quale specifica materia a sé stante obbligatoria è previsto per due ore settimanali in tutte le seconde liceo.

Senza dire che anche per materie previste dal diritto federale, il Regolamento delle scuole medie superiori prevede talvolta un numero di ore di insegnamento di talune materie superiore a quanto previsto dal diritto federale. Palesemente quanto previsto dal diritto federale costituisce un minimo, che il Cantone ha la facoltà di aumentare (come ad esempio pare di capire ha già fatto in taluni casi per la storia).

Siccardi Dr. Alberto

Laureato in Farmacia  
Master Direzione Aziendale

Strada della Castellanza  
CH – 6968 Sonvico  
Tel. Priv. 091 943 52 54  
Tel. Uff. 091 696 60 60

### **3.4.2 Esempi per le scuole medie superiori di altri Cantoni**

Ad ulteriore dimostrazione che non esistono ostacoli di diritto federale all'introduzione della civica quale materia a sé stante, è d'uopo pure rilevare che parecchi altri Cantoni hanno introdotto l'insegnamento di specifiche materie, non previste dall'Ordinanza del Consiglio federale / Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM).

Senza pretesa di esaustività, basti qui ricordare ad esempio i seguenti casi:

- l'insegnamento dell'etica quale materia a sé stante obbligatoria nell'ordinamento liceale del Cantone di Soletta;
- la facoltà riconosciuta dall'ordinamento liceale del Cantone di San Gallo ad ogni istituto scolastico di indicare, oltre alle materie imposte dal diritto federale e nominalmente riprese da tale ordinamento, anche una materia detta "cantonale obbligatoria", definita appunto secondo le scelte di ogni istituto di quel Cantone;
- l'insegnamento della religione e della filosofia, previste quali materie obbligatorie (nel senso che viene imposta la scelta di una delle due escludendo l'altra) sempre nell'ordinamento liceale del Cantone di San Gallo;
- l'insegnamento obbligatorio delle tecniche di lavoro e informatiche nell'ambito di una specifica materia a sé stante così denominata, previsto dall'ordinamento liceale del Cantone di Svitto.

### **3.5. Rilievi sul progetto di art. 98 sottopostoci**

Il Comitato d'iniziativa ribadisce di essere molto favorevole all'obbligo, previsto dal disegno di legge, che l'insegnamento della civica venga valutato a due anni dall'entrata in vigore delle modifiche legislative e alla scadenza di un ulteriore periodo di due anni e, volentieri a disposizione per collaborare in questo senso, segnala sin d'ora l'esigenza di conoscere i risultati di tali valutazioni. Si tratta di una misura certamente utile, anche alla luce dei problemi esistenti nell'insegnamento della civica in base alla normativa oggi vigente e che sono stati all'origine dell'iniziativa medesima.

È inutile dire che il Gran Consiglio dovrà, se del caso, apportare i correttivi necessari ad eliminare eventuali problematiche che dovessero essere rivelate da tali valutazioni ed effettuare nuove valutazioni (a ritmo biennale) sull'efficacia di detti correttivi.

#### 4. RILIEVI CONCLUSIVI E OPERATIVI

Stante quanto precede, con riserva di ulteriori approfondimenti e prese di posizione, rileviamo quanto segue.

- Le norme cogenti in vigore impongono che il Gran Consiglio elabori un testo conforme e che questo sia sottoposto al voto popolare.
- Affinché un testo sia conforme, limitazioni alla volontà espressa dall'iniziativa possono essere poste solo in caso di effettivi e comprovati ostacoli di diritto superiore: ostacoli che a tutt'oggi le autorità si sono limitate a genericamente paventare (in un primo tempo addirittura anche per le scuole medie), ma ben si sono guardate (et pour cause!) dall'indicare concretamente.
  - Come già unanimemente riconosciuto nel corso dell'incontro del 19 dicembre 2016 e nella Vostra lettera del 6 marzo 2017 tali limiti non sussistono per le scuole medie (dove quindi l'insegnamento della civica quale materia a sé stante può senza dubbio essere previsto).
  - Alla luce di quanto più sopra evidenziato lo stesso deve dirsi anche per le scuole medie superiori (liceo e scuola di commercio), ritenuto che il diritto federale impone solo dei requisiti minimi per il riconoscimento deli attestati, ma che però i Cantoni possono prevedere materia aggiuntive (ciò che avviene nella realtà).
  - Per quanto concerne invece l'invero molto differenziato settore delle scuole professionali, pure oggetto dell'iniziativa, risulta per noi oggettivamente impossibile effettuare un'analisi di dettaglio di ogni singola professione: analisi che invece spetta all'amministrazione (che avrebbe da tempo dovuto procedervi). Nondimeno, proprio per le peculiarità dell'insegnamento nel settore della formazione professionale, risulta plausibile che sussistano qui limiti di diritto federale all'introduzione di una specifica materia. Ciò stante, considerato anche che una siffatta analisi su di un settore così eterogeneo necessiterebbe di tempi lunghi e che l'iter della nostra iniziativa si trascina da oramai troppo tempo, nonostante la citata mancanza di una valida analisi da parte delle competenti autorità, riteniamo di poter riconoscere come conforme un testo elaborato che non preveda l'inserimento di una materia a livello di formazione professionale. Senza con ciò ingerire nelle competenze del Parlamento, reputiamo quindi che nell'elaborare il testo della modifica legislativa, come sarebbe il caso espresso nell'esempio sopra formulato, il Parlamento possa prescindere dall'introduzione di una materia a sé stante per l'insegnamento della civica a livello di formazione professionale. Ovviamente in tali scuole e formazioni l'insegnamento dovrà continuare ad essere garantito nell'ambito delle materie già oggi esistenti, come ci avete confermato essere praticato già oggi.

Siccardi Dr. Alberto

Laureato in Farmacia  
Master Direzione Aziendale

Strada della Castellanza  
CH - 6968 Sonvico  
Tel. Priv. 091 943 52 54  
Tel. Uff. 091 696 60 60

- Qualora vi fossero ragioni politiche per limitare la portata del testo conforme, queste dovranno trovare espressione in un controprogetto, che andrà pure lui sottoposto al voto popolare.

Certi che le considerazioni qui esposte possano aiutare a correttamente inquadrare i problemi, Vi porgiamo, onorevole signor Presidente, gentili Signore ed egregi Signori on. Membri della Commissione speciale scolastica, i nostri distinti saluti.

Dr. Alberto Siccardi  
Primo firmatario dell'Iniziativa Popolare  
"Educhiamo i giovani alla cittadinanza (diritti e doveri)"

